

IL PRINCIPIO DI ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE

Esclusive, concorrenti, di
supporto, assenti

Articolo 2

1. Quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza esclusiva in un determinato settore, solo l'Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall'Unione oppure per dare attuazione agli atti dell'Unione.
2. Quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza concorrente con quella degli Stati membri in un determinato settore, l'Unione e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l'Unione non ha esercitato la propria. Gli Stati membri esercitano nuovamente la loro competenza nella misura in cui l'Unione ha deciso di cessare di esercitare la propria.
3. Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche e occupazionali secondo le modalità previste dal presente trattato, la definizione delle quali è di competenza dell'Unione.



4. L'Unione ha competenza, conformemente alle disposizioni del trattato sull'Unione europea, per definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune, compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune.

5. In taluni settori e alle condizioni previste dai trattati, l'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi alla loro competenza in tali settori.

Gli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione adottati in base a disposizioni dei trattati relative a tali settori non possono comportare un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

6. La portata e le modalità d'esercizio delle competenze dell'Unione sono determinate dalle disposizioni dei trattati relative a ciascun settore.



Articolo 3

1. L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori:

- a) unione doganale;
- b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno;
- c) politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro;
- d) conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca;
- e) politica commerciale comune.

2. L'Unione ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione o è necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o modificarne la portata.



2. L'Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri nei principali seguenti settori:

- a) mercato interno;
- b) politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato;
- c) coesione economica, sociale e territoriale;
- d) agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare;
- e) ambiente;
- f) protezione dei consumatori;
- g) trasporti;
- h) reti transeuropee;
- i) energia;



j) spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

k) problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato.

3. Nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione ha competenza per condurre azioni, in particolare la definizione e l'attuazione di programmi, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.

4. Nei settori della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario, l'Unione ha competenza per condurre azioni e una politica comune, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.



Articolo 5

1. Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche nell'ambito dell'Unione. A tal fine il Consiglio adotta delle misure, in particolare gli indirizzi di massima per dette politiche.

Agli Stati membri la cui moneta è l'euro si applicano disposizioni specifiche.

2. L'Unione prende misure per assicurare il coordinamento delle politiche occupazionali degli Stati membri, in particolare definendo gli orientamenti per dette politiche.

3. L'Unione può prendere iniziative per assicurare il coordinamento delle politiche sociali degli Stati membri.



Articolo 6

L'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri. I settori di tali azioni, nella loro finalità europea, sono i seguenti:

- a) tutela e miglioramento della salute umana;
- b) industria;
- c) cultura;
- d) turismo;
- e) istruzione, formazione professionale, gioventù e sport;
- f) protezione civile;
- g) cooperazione amministrativa.



La Politica agricola comune

- Lanciata nel 1962, è una politica comune a tutti i paesi dell'UE. I suoi obiettivi (articolo 39 del TFUE):
 - aumentare la produttività agricola,
 - garantire un tenore di vita dignitoso agli agricoltori,
 - stabilizzare i mercati,
 - garantire la disponibilità di prodotti alimentari,
 - garantire prezzi ragionevoli per i consumatori.

Evoluzione e numerose riforme dalla sua creazione, per adattarsi all'evoluzione della situazione economica e alle esigenze e alle esigenze dei cittadini.

- Riforme ogni 7 anni, collegate al bilancio (Quadro finanziario pluriennale - MFF)
- Attuale PAC: entrata in vigore il 1° gennaio 2023 – fine 2027

PAC – 2 fondi europei

FEAGA - Fondo europeo agricolo di garanzia (1° pilastro)

Pagamenti diretti + interventi settoriali

Finanziato al 100% dall'UE

FEASR - Fondo europeo per l'agricoltura per lo sviluppo rurale (2° pilastro)


Interventi di sviluppo rurale

Cofinanziato dagli Stati membri

Totale:

- 1/3 del bilancio dell'UE
- 58,3 miliardi di EUR/anno
- (307 miliardi di EUR per il periodo 2023-27)
- 6 milioni di beneficiari

Planned financial allocations under the CAP Strategic Plans 2023-27
(in EUR billion)




Source: European Commission

PAC 2023-27

- Piani strategici nazionali:

Ogni Stato membro deve sviluppare una strategia che combini i 2 pilastri. E che risponda a 10 obiettivi, di cui 3 sull'azione per il clima e l'ambiente:





FEAGA ▾ FEASR ▾ OBIETTIVI ▾ ITALIA ▾

Sei in [Home](#) | [Piano Strategico PAC 2023-2027](#) > Il PSP

PIANO STRATEGICO PAC 2023-2027

PSP EXPLORER

Naviga negli interventi e nelle risorse del
Piano Strategico Nazionale della PAC



PIANO STRATEGICO PAC 2023/27 - VERSIONE APPROVATA



IT

English

Translate

Agriculture and rural development

Homepage | [Politica agricola comune](#) ▾ | [La PAC nel mio paese](#) ▾ | [Sostenibilità](#) ▾ | [Agricoltura](#) ▾ | [Aspetti internazionali](#) ▾ | [Dati e analisi](#)

[Homepage](#) > [La PAC nel mio paese](#) > [Piani strategici della PAC](#) > [Italia - piano strategico della PAC](#)

Italia - piano strategico della PAC



Una sintesi della strategia formalmente approvata dall'Italia per attuare la politica agricola comune (PAC) dell'UE a livello nazionale, con informazioni sulla procedura e i relativi documenti.

Sintesi

Piano PAC Italiano:

<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24037>

Link della sintesi della Commissione : https://agriculture.ec.europa.eu/cap-my-country/cap-strategic-plans/italy_it